DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NUMERO 56 DEL 28.12.2010

Oggetto: Modifica al regolamento per la disciplina dell'imposta comunale sugli immobili

L'anno duemiladieci, il giorno ventotto del mese di dicembre, alle ore 10,00, nell'aula consiliare del Comune di Sestu, in seduta ordinaria, pubblica, in prima convocazione, previa l'osservanza delle formalità prescritte, si è riunito il Consiglio comunale, composto dai sottoelencati consiglieri:

N.	Componente	Carica	Presente	Assente
1	Pili Aldo	Sindaco	X	
2	Angioni Carlo	Consigliere	Х	
3	Angioni Giancarlo	Consigliere	Х	
4	Bullita Massimiliano	Consigliere	Х	
5	Cara Abrahamo	Consigliere	Х	
6	Cau Paolo	Consigliere		Х
7	Cossa Alessandro	Consigliere		Х
8	Farris Onofrio Ottavio	Consigliere		Χ
9	Farris Elio	Consigliere	X	
10	Ledda Valentina	Consigliere	Х	
11	Loi Natalino	Consigliere	X	
12	Meloni Pier Paolo	Consigliere	X	
13	Mura Antonio	Consigliere	X	
14	Mura Michela	Consigliere	X	
15	Pintus Carlo	Consigliere	X	
16	Perra Ignazio	Consigliere	X	
17	Pisu Fabio	Consigliere	Х	
18	Podda Giovanna Francesca	Consigliere	Х	
19	Secci Maria Paola	Consigliere	Х	
20	Serra Francesco	Consigliere	Х	
21	Zanda Eliseo	Consigliere	Х	

Totale presenti: 18 - Totale assenti: 3

Assiste alla seduta il Segretario Generale Dr Giovanni Mario Basolu

Risultano presenti gli assessori Pitzanti, Bullita, Crisponi, Piras e Cardia.

Il Dr. Giancarlo Angioni, presidente del Consiglio comunale, assume la Presidenza e constatata la presenza del numero legale per poter validamente deliberare, dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il D.Lgs. 5041992, avente ad oggetto la disciplina dell'imposta comunale sugli immobili;

Visto l'art. 52 del D.Lgs. 446/1997 avente ad oggetto la potestà regolamentare generale delle province e dei comuni;

Visto l'art. 59 del D.Lgs. 446/1997 avente ad oggetto la potestà regolamentare in materia di imposta comunale sugli immobili;

Vista la Circolare Ministero delle Finanze n. 296/E/1998:

Visto il vigente Regolamento Ici approvato con delibera consiliare n. 70 del 16 settembre 1998 (approvata dal CO.RE.CO. con ordinanza n. 4797/01/98) e modificato con delibera consiliare n. 40 del 31.03.1999, delibera Commissario Straordinario n. 193 del 16.12.1999, delibera Commissario Straordinario n. 74 del 29.02.2000, delibera consiliare n. 16 del 27.03.2003, delibera consiliare n. 77 del 13.12.2005;

Vista la legge n. 296/2006;

Visto l'articolo 2, avente ad oggetto: "Gestione del servizio", e in particolare il comma 1, che recita: "Il servizio di riscossione del tributo è effettuato dal Concessionario del servizio di riscossione nei modi e nei termini previsti dalle norme contenute nel D.Lgs. 30.12.1992, n. 504, o da Ditte specializzate iscritte all'apposito albo per l'accertamento e la riscossione delle entrate degli Enti Locali, presso il Ministero delle Finanze, come previsto dall'art. 53 del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446, così come modificato dall'art. 15 del D.Lgs. 10.4.1998, n. 137. Il Comune si riserva, in relazione al potenziamento della struttura comunale di poter espletare detto servizio in amministrazione diretta";

Rilevato che con propria deliberazione n. 27 del 12/04/2002 il Comune ha stabilito di internalizzare il servizio di riscossione, sia in autotassazione che a seguito di emissione di avvisi di accertamento;

Preso atto che dall'anno d'imposta 2002 la riscossione avviene su conti correnti postali intestati al Comune;

Ritenuto di dover modificare il comma suindicato al fine di adeguarlo alla mutata realtà;

Visto l'articolo 10, avente ad oggetto "Determinazioni dei valori venali per le aree fabbricabili", e in particolare il comma 2, contenente i valori delle aree per zone omogenee che l'ufficio tributi utilizza ai fini dell'accertamento della corretta corresponsione del tributo sulle aree edificabili;

Vista la deliberazione del Commissario ad Acta in data 2 febbraio 2009, avente ad oggetto l'adozione definitiva del PUC:

Rilevato che il PUC è stato pubblicato sul Buras in data 6 maggio 2010;

Vista la relazione predisposta dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico – Settore Urbanistica, avente ad oggetto: "Relazione sulla determinazione del più probabile valore di mercato in libero commercio da applicarsi alle aree risultanti edificabili sulla base del piano urbanistico comunale";

Vista l'integrazione della relazione suindicata, trasmessa in data 15/12/2010;

Preso atto che sull'argomento in esame si è espressa favorevolmente la Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia – con parere n. 1004/2009;

Ritenuto di dover modificare il comma 2 dell'art. 10, al fine di recepire in regolamento i nuovi valori delle aree edificabili per zone omogenee risultanti dall'approvazione del PUC;

Visto l'articolo 16, avente ad oggetto "Applicazione dell'aliquota minima e delle agevolazioni per la prima casa – fattispecie", e in particolare il comma 2, che recita: "Il superiore beneficio decorre dall'anno successivo a quello in cui si è verificata la condizione prevista al comma precedente e viene concessa a seguito di istanza prodotta dal richiedente su modulo predisposto dal Comune, documentata con apposito contratto regolarmente registrato di comodato gratuito ovvero attraverso idonea autocertificazione";

Rilevato che attualmente il beneficio decorre dall'anno successivo al verificarsi della concessione dell'uso gratuito, mentre non è previsto nessun termine per la presentazione dell'istanza da parte del richiedente;

Visto l'art. 1, commi 1, 2 e 4, del decreto legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito con modificazioni in legge 24 luglio 2008, n. 126, che ha esentato dall'Ici le abitazioni principali e quelle considerate tali dalle norme regolamentari vigenti alla data di entrata in vigore del decreto (29 maggio 2008);

Appurato che dall'anno d'imposta 2008 i contribuenti che rientrano nella fattispecie in oggetto beneficiano dell'esenzione;

Ritenuto di dover riformulare il testo del comma 2 sopraccitato, prevedendo che l'applicazione dell'agevolazione decorra dall'anno successivo alla presentazione dell'istanza, analogamente a quanto previsto per le agevolazioni di cui all'art. 10 del regolamento comunale tarsu (riduzione spettante ai nuclei familiari monocomponenti) al fine di salvaguardare il principio di certezza delle entrate tributarie;

Visto l'articolo 19, avente ad oggetto "Acquisti, cessazioni, modificazioni di soggettività passive";

Considerato che l'art. 37, comma 53, del D.L. 223/2006, convertito in Legge n. 248/2006, ha abrogato la "comunicazione" ed ha ripristinato l'obbligo di denuncia ai fini lci; che l'art. 1, comma 174 della Legge n. 296/2006, ha disposto che l'abolizione dell'obbligo di denuncia fosse subordinato all'adozione di apposito provvedimento da parte dell'Agenzia del Territorio;

Visto il provvedimento del direttore dell'Agenzia del Territorio in data 18/12/2007, che accertava l'effettiva operatività del sistema di circolazione e fruizione dei dati catastali, rendendo effettiva la soppressione dell'obbligo di denuncia e comunicazione lci con decorrenza dal 01/01/2008;

Visto l'articolo 20, avente ad oggetto "Termine per la notifica degli avvisi di accertamento", direttamente collegato al disposto dell'art. 19;

Visto il comma 161 dell'art. 1 della Legge n. 296/2006 che ha stabilito un termine unico per la notifica degli avvisi di accertamento:

Ritenuto di dover abrogare sia l'art. 19 che l'art. 20, in applicazione delle norme sopraccitate;

Visto l'articolo 21, avente ad oggetto "Incentivazione per l'attività di controllo e di accertamento", e in particolare il comma 3, che recita: "Il fondo incentivante il personale viene distribuito sulla base dei criteri stabiliti nel contratto collettivo decentrato del comparto EE.LL., per l'erogazione del fondo incentivante la produttività collettiva";

Visto il "Regolamento per l'erogazione degli incentivi a favore dell'ufficio tributi e del personale impiegato nell'attività di controllo e accertamento Ici", approvato con deliberazione Giunta Municipale n. 276 del 18/12/2009;

Ritenuto di adeguare il comma 3 sopraccitato, al fine di tener conto del regolamento di cui sopra;

Visto l'art. 53, comma 16, della L. n. 388/2000, secondo il quale il termine ultimo per approvare i regolamenti relativi alle entrate locali è la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Acquisito, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del T.U.EE.LL., il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, che si riporta in calce;

Dato atto che sulla presente proposta di deliberazione non viene acquisito il parere di regolarità contabile ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/00, non comportando alcun impegno di spesa né diminuzione di entrata:

Preso atto dell'esposizione del Sindaco, che illustra anche l'emendamento presentato (All. 1), nonché gli interventi dei consiglieri Zanda, Bullita e Assessore Cardia, che si riportano nel verbale di seduta;

Preso atto che risultano assenti i consiglieri Perra, Bullita, Mura Antonio e Secci;

Messo in votazione l'emendamento, lo stesso viene approvato all'unanimità dai n. 14 consiglieri presenti e votanti;

Preso atto che rientrano in aula i consiglieri Perra, Bullita e Secci;

Messa in votazione la proposta di deliberazione;

Con n. 13 voti favorevoli, n. 2 contrari (Secci e Bullita) e n. 2 astenuti (Zanda e Perra)

DELIBERA

Di apportare al vigente Regolamento Comunale per la disciplina dell'imposta comunale sugli immobili le seguenti modificazioni:

1) All'art. 2, il comma 1 è sostituito dal seguente:

1. Il servizio di riscossione del tributo è effettuato dal Comune in economia diretta.

2) All'art. 10, il comma 2, è sostituito dal seguente

2. Il valore di dette aree, determinato per zone omogenee, secondo la classificazione prevista nel vigente Piano Urbanistico Comunale, è il seguente:

ZONA URBANISTICA OMOGENEA	VALORE UNITARIO A MQ.			
(A) centro storico :				
- in assenza di piano particolareggiato	€/mq 146,42			
- con piano particolareggiato in vigore	€/mq 195,22			
(B1) di completamento residenziale interno	€/mq 225,72			
(B2) di completamento residenziale esterno	€/mq 244,02			
(B2) in presenza di vincolo urbanistico	€/mq 207,42			
(C) di espansione residenziale:				
C1 (ex zone C e C*):				
- con sola classificazione o solo P. di L. approvato	€/mq 60,94			
- P. di L. convenzionato e urbanizzazione in corso	€/mq 111,82			
- P. di L. e urbanizzazioni ultimate	€/mq 162,71			
C2 (semi estensiva):				
- con sola classificazione o solo P. di L. approvato	€/mq 26,55			
- P. di L. convenzionato e urbanizzazione in corso	€/mq 82,41			
- P. di L. e urbanizzazioni ultimate	€/mq 138,27			
- in presenza del vincolo urbanistico	€/mq 22,57			
C3 (semi estensiva):				
- con sola classificazione o solo P. di L. approvato	€/mq 21,25			
- P. di L. convenzionato e urbanizzazione in corso	€/mq 54,87			
- P. di L. e urbanizzazioni ultimate	€/mq 88,50			
- in presenza del vincolo urbanistico	€/mq 18,05			
C3+S (solo quota C3):				
- con sola classificazione o solo P. di L. approvato	€/mq 21,25			
- P. di L. convenzionato e urbanizzazione in corso	€/mq 54,87			
- P. di L. e urbanizzazioni ultimate	€/mq 88,50			
C3+S (solo quota S):				
- con sola classificazione o solo P. di L. approvato	€/mq 17,00			
- in presenza del vincolo urbanistico:	€/mq 14,45			
C4 (super estensiva):				
- con sola classificazione o solo P. di L. approvato	€/mq 16,61			
- P. di L. convenzionato e urbanizzazione in corso	€/mq 19,42			
- P. di L. e urbanizzazioni ultimate	€/mq 21,92			
Cpi (Dedalo e Ateneo):				
- con sola classificazione o solo P. di L. approvato	€/mq 60,94			
- P. di L. convenzionato e urbanizzazione in corso	€/mq 111,82			
- P. di L. e urbanizzazioni ultimate	€/mq 162,71			
C ex L.167/62	€/mq 14,12			
(D1) industriali-commerciali-artigianali e di deposito, di consolidamento delle attività esistenti:				
- con sola classificazione o solo P. di L. approvato	€/mq 81,78			
- P. di L. convenzionato e urbanizzazioni in corso	€/mq 109,03			
- P. di L. e urbanizzazioni ultimate	€/mq 136,29			
(D1*) commerciale turistica e di svago:				
- con sola classificazione o solo P. di L. approvato	€/mq 81,78			
- P. di L. convenzionato e urbanizzazioni in corso	€/mq109,03			

- P. di L. e urbanizzazioni ultimate	€/mq136,29
(D 2) industriali-commerciali-artigianali e di deposito, di nuovo insed	•
- con sola classificazione o solo P. di L. approvato	€/mq 62,90
- P. di L. convenzionato e urbanizzazioni in corso	€/mq 83,87
- P. di L. e urbanizzazioni ultimate	€/mq104,84
(D3) commerciale-artigianale:	•
- con sola classificazione o solo P. di L. approvato	€/mq 47,18
- P. di L. convenzionato e urbanizzazioni in corso	€/mq 62,90
- P. di L. e urbanizzazioni ultimate	€/mg 78,63
in presenza del vincolo urbanistico:	- 1 -7
con sola classificazione o solo P. di L. approvato	€/mq 40,10
- P. di L. e urbanizzazioni ultimate	€/mg 62,90
(G 1) servizi generali per attrezzature zonali e di carattere settoriale:	,
- con sola classificazione o solo P. di L. approvato	€/mq 16,20
- P. di L. convenzionato e urbanizzazioni in corso	€/mq 26,10
- P. di L. e urbanizzazioni ultimate	€/mq 36,00
(G1*) servizi commerciali-direzionali, interessati da piani attuativi a	•
- con sola classificazione o solo P. di L. approvato	€/mq 19,24
- P. di L. convenzionato e urbanizzazioni in corso	€/mq 30,99
- P. di L. e urbanizzazioni ultimate	€/mq 42,75
(G 2) servizi generali per attrezzature di scala urbana e metropolita	•
- con sola classificazione o solo P. di L. approvato	€/mq15,19
- P. di L. convenzionato e urbanizzazioni in corso	€/mq 24,47
- P. di L. e urbanizzazioni ultimate	€/mq 33,75
(G 3) attrezzature ricettive nel verde:	•
- con sola classificazione o solo P. di L. approvato	€/mq 12,65
- P. di L. convenzionato e urbanizzazioni in corso	€/mq 20,39
- P. di L. e urbanizzazioni ultimate	€/mq 28,12
in presenza del vincolo urbanistico con P. di L. e urbanizzazioni ultin	nate€/mq 10,75
(G 4) - (G4*) servizi generali di supporto dell'attività agroalimentare	€/mq 10,74
(G 5) - (G5*) - (G*5) servizi generali per attrezzature culturali, sociali,	sportive, ricreative:
- con sola classificazione o solo P. di L. approvato	€/mq 12,62
- P. di L. convenzionato e urbanizzazioni in corso	€/mq 14,51
- P. di L. e urbanizzazioni ultimate	€/mq 15,77
(G 6) servizi e attrezzature per lo sport, la cultura, lo svago e i servizi	sociali:
- con sola classificazione o solo P. di L. approvato	€/mq 8,44
- P. di L. convenzionato e urbanizzazioni in corso	€/mq 13,59
- P. di L. e urbanizzazioni ultimate	€/mq 18,75
(G 7) servizi generali e impianti tecnologici	€/mq 9,67
(G 8) servizi generali a forte connotazione ambientale:	
- con sola classificazione o solo P. di L. approvato	€/mq 5,92
- P. di L. convenzionato e urbanizzazioni in corso	€/mq 9,54
- P. di L. e urbanizzazioni ultimate	€/mq 13,16
(G 9) servizi e attrezzature commerciali, ricettive, d'intrattenimento approvati:	e di svago, interessati da piani attuativi
- P. di L. e urbanizzazioni ultimate	€/mq 75,00
(G 10) ex zona D1* servizi commerciali, ricettivi e di svago:	
- con sola classificazione o solo P. di L. approvato	€/mq 17,21
- P. di L. convenzionato e urbanizzazioni in corso	€/mq 27,73
- P. di L. e urbanizzazioni ultimate	€/mq 38,25
- in presenza del vincolo urbanistico	€/mq 14,63

(G 10*) servizi commerciali, ricettivi e di svago:

- con sola classificazione o solo P. di L. approvato	€/mq 9,56			
- P. di L. convenzionato e urbanizzazioni in corso	€/mq 15,41			
- P. di L. e urbanizzazioni ultimate	€/mq 21,25			
- in presenza del vincolo urbanistico:				
con sola classificazione o solo P. di L. approvato	€/mq 8,13			
(G 11) strutture per lo sport, la cultura, il tempo libero, i servizi sociali e ricreativi:				
- con sola classificazione o solo P. di L. approvato	€/mq 9,56			
- P. di L. convenzionato e urbanizzazioni in corso	€/mq 15,41			
- P. di L. e urbanizzazioni ultimate	€/mq 21,25			
- in presenza del vincolo urbanistico				
con sola classificazione o solo P. di L. approvato	€/mq 8,13			
(G13) serbatoio idrico	€/mq 3,53			
(G15) distributori di carburanti	€/mq 9,56			
(S2) attrezzature di interesse comune	€/mq 9,56			
(S3) spazi e verde pubblico attrezzati	€/mq 9,56			
(S4) parcheggi	€/mq 9,56			

3) All'art. 16, il comma 2 è sostituito dal seguente:

- 2. Il superiore beneficio decorre dall'anno successivo a quello in cui viene presentata apposita istanza su modulo predisposto dal Comune, documentata con apposito contratto regolarmente registrato di comodato gratuito ovvero attraverso idonea autocertificazione.
- 4) Gli articoli 19 e 20 sono abrogati.
- 5) All'art. 21, il comma 3 è sostituito dal seguente:
- 3. Il fondo incentivante il personale viene distribuito sulla base dei criteri stabiliti nel regolamento per la ripartizione del fondo, in coerenza con le disposizioni del contratto collettivo decentrato per l'erogazione dei compensi per incentivare attività e prestazioni che specifiche norme di legge prevedono per determinate categorie di personale.

Di incaricare la Responsabile del Settore Tributi degli adempimenti riguardanti la trasmissione al Ministero dell'Economia e delle Finanze del Regolamento risultante dalle modifiche apportate in questa sede.

Successivamente, su proposta del Presidente

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con n. 13 voti favorevoli, n. 2 contrari (Secci e Bullita) e n. 2 astenuti (Zanda e Perra)

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del citato D.Lgs. 267/2000.

Parere di regolarità tecnica, ai sensi dell'art.49 comma 1 D.Lgs.267/2000: favorevole Sestu, 15.12.2010

Il Funzionario Responsabile del Settore Tributi: F.to Anna Franca Pisanu

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente: F.to Giancarlo Angioni

II Segretario Generale: F.to Giovanni Mario Basolu

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Della presente deliberazione viene iniziata la pubblicazione in data odierna, per quindici giorni consecutivi.
Sestu,
Il Segretario Generale: F.to Giovanni Mario Basolu
E' copia conforme all'originale per uso amministrativo rilasciata ai soli fini istituzionali

L'incaricato dell'Ufficio Segreteria

Sestu, _____